



# Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CN

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19

### OGGETTO:

**Approvazione del Piano finanziario TARI 2021, della nota di accompagnamento e delle relative tariffe per l'esercizio 2021 secondo il metodo tariffario (MTR) dettato dall'Autorità per la regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA).**

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico per emergenza Covid-19 di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GARNERONE Enzo - Sindaco	Sì
2. PAROLA Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. BENESSIA Daniela - Assessore	Sì
4. BELTRITTI Dario - Assessore	Sì
5. GIORDANO Flavio - Consigliere	Sì
6. TALLONE Giovanni - Consigliere	Sì
7. MARTINI Nadia - Assessore	Sì
8. ARMANDO Eleonora - Consigliere	Sì
9. RINAUDO Silvano - Consigliere	Sì
10. RE Silvio - Consigliere	Sì
11. GIRAUDO Marco - Consigliere	Giust.
12. MASSA Ivana - Consigliere	Giust.
13. MARCUCCI Luciano - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste la Dott.ssa VALACCO Susanna, Segretario.

Il Sig. GARNERONE Enzo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

E' presente il consigliere Massa Ivana e pertanto il Consiglio Comunale prosegue con 12 consiglieri presenti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

A relazione dell'assessore Martini Nadia.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che, l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la deliberazione CC 18 in data 03/06/2020 avente ad oggetto l'approvazione del regolamento TARI con efficacia dal 01/01/2020;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

Tenuto conto dell'art. 8 del DPR 158/1999 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il comma 702, art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997 n. 446;

Considerato che, a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale e che pertanto, a norma dell'art. 6 della precitata deliberazione, si intende approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti il quale deve essere validato dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimettendo all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano finanziario a seguito delle determinazioni assunte dall'Ente territorialmente competente;

Verificato che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI già dal precedente esercizio;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Esaminato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio individuato nel Consorzio Ecologico del Cuneese (CEC) avente sede in Cuneo via Roma 28 P.IVA 01574090047 e C.F. 8012270049 sulla scorta dei dati dallo stesso elaborati che ricomprendono altresì i costi di competenza del Comune per le attività svolte direttamente dallo stesso (nota CEC Prot. 722 del 10/03/2021 acquisita al protocollo del Comune di Cervasca al n. 2292 in data 10/03/2021 nonché la comunicazione di approvazione del piano finanziario da parte del Cda del CEC conseguenti di cui alla nota CEC Prot. n. 956 del 26/03/2021 acquisita al Prot. dell'Ente al n. 2822 del 26/03/2021 – allegato A);

Valutata la relazione al Piano Economico finanziario che si allega alla presente sotto la lettera B);

Visto l'art. 1 comma 653 della Legge 27/12/2013 n. 147 in base al quale: “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Esaminate le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013” emanate dal Dipartimento per le finanze del MEF in data 23/12/2019 che hanno chiarito quanto segue: “*“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente*”;

Considerato che, allo stato attuale, non è chiaro come ci si debba comportare relativamente all'eventuale aggiornamento o cancellazione di categorie nonché alla copertura dei costi nel caso di incontrollate riduzioni della partecipazione ai costi da parte delle attività economiche a seguito dell'emanazione del D.Lgs 116 del 3/9/2020 che, pur recependo importanti direttive europee in materia di economia circolare, interviene però in modo poco coordinato per quanto concerne i metodi di tariffazione e negli equilibri finanziari per di più in fase pandemica ancora in atto causa il Covid-19 e che, pertanto, l'Amministrazione ha definito di approvare la tariffa oggetto della presente commisurando le categorie come per il precedente esercizio in attesa di doverose indicazioni normative e che, se necessario si provvederà eventualmente ad aggiornare e riapprovare gli atti

tariffari e ove indispensabile del piano finanziario e relativa relazione allorquando sarà fatta chiarezza normativa;

Considerato che, dal Piano finanziario elaborato dal CEC sopra meglio generalizzato risulta che il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per il medesimo anno rispetta i limiti dettati dall'art. 3 dell'all. A) alla delibera ARERA n. 443/2019;

Ritenuto di applicare come già effettuato nei precedenti anni le spese sulla scorta dei coefficienti a seguire:

minimi: applicati alle attività produttive: 109 "Case di Cura" – 111 "Uffici studi professionali" – 113 "Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli – 117" Attività di artigianato tipo botteghe, falegnamerie, idraulico, fabbro, elettricista." – 120 "Attività industriali con capannoni di produzione" – 121 "attività artigianali di produzione beni specifici"; - 122 "Ristoranti trattorie, osteria, pizzerie e pub – 123 "Mense, birrerie e hamburgerie – 124 "Bar Caffè pasticcerie"- 125 "Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari; 127 "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio" – 129 "Banchi di mercato generi alimentari"

medi: applicabili alle seguenti attività produttive: 101 "Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto"; 102 "Cinematografo e teatri" – 103 "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" – 104 "Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi – 105 "Stabilimenti balneari" -106 "Esposizioni autosaloni" – 107 "Alberghi con ristorante" – 108 "Alberghi senza ristorante" – 110 "Ospedali" – 114 "Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze" – 115 "Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; - 116 "Banchi di mercato beni durevoli" – 118 "Attività artigianali tipo botteghe, falegnamerie, idraulico, fabbro, elettricista" – 119 "Carrozzeria, autofficina, elettrauto" – 126 "plurilicenze alimentari e/o miste" – 128 "Ipermercati generi misti" – 130 "Discoteche, night club"

massimi: applicabili alle seguenti attività produttive: 112 nella nuova dicitura definita dal D.L 26/10/2019 n. 124 in "banche, istituti di credito e studi professionali";

Ritenuto di applicare le spese in relazione ai costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'all. A) tra utenze domestiche e non domestiche come di seguito:

Quota fissa – ripartizione calcolata:

- A carico delle utenze domestiche 87,60%
- A carico delle utenze non domestiche 12,40%;

Quota variabile – ripartizione calcolata

- A carico delle utenze domestiche 69,29%
- A carico utenze non domestiche 30,71%

Preso atto dei coefficienti Ka per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'all. 1 al DPR 158 del 27/04/1999 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

Dato atto che, le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

Dato atto che, la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Considerato che: l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*;

Considerate inoltre le proroghe del termine di approvazione del bilancio di previsione e della conseguente determinazione delle tariffe succedutesi in questo anno nel quale si è perdura la grave situazione emergenziale sanitaria determinata dal Covid-19, l'ultima in ordine fissa il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per il 2021 al 30/04/2021;

Tenuto conto che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Preso atto che, l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Considerato inoltre che, il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Ritenuto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, gli allegati sotto indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Piano finanziario TARI allegato di cui alla lettera A)
- Relazione di accompagnamento al PEF allegato di cui alla lettera B)
- Tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 allegato di cui alla lettera C);

Rilevato che, per quanto non direttamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12/02/2021 e le successive variazioni assunte dall'ente;

Richiamato l'intervento del Sindaco che sottolinea l'assurdità della norma che, nel corso dell'anno ha modificato i parametri di tassazione dei rifiuti industriali, costringendo gli Enti a elaborare un piano finanziario ove la parte del tributo industriale viene scorporata perché non più assimilabile ai rifiuti urbani. E' auspicabile che il governo operi un rinvio al fine di evitare che il minor gettito che si verrà a creare venga a gravare sui cittadini.

Visto il parere di regolarità del responsabile del servizio competente reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 18/7/2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 12; Astenuti n. 1 (il consigliere Re Silvio); Favorevoli n.11; Contrari n. zero

## D E L I B E R A

ricordando che le scadenze di pagamento già previste dal regolamento TARI sono le seguenti: 30/09 – 31/10 e 15/12:

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'ente territorialmente competente nella misura indicata in premessa;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, e ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano finanziario TARI 2021 allegato A) e la relazione di accompagnamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale allegato B);
- di approvare, le tariffe TARI da applicare nell'anno 2021 di cui all'allegato C) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dando atto che, con le tariffe qui esposte è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati così come risultanti dal piano finanziario;
- di dare atto che, alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5%;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del servizio Tributi comunale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

\* \* \* \* \*

Quindi:

Considerata l'urgenza dell'esecuzione della deliberazione presente;

Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito:

Presenti N. 12; Astenuti N. zero; Votanti N. 12;

Voti: Favorevoli N. 12; Contrari N. zero

dichiara la deliberazione presente immediatamente.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**Firmato Digitalmente**  
GARNERONE Enzo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Firmato Digitalmente**  
Dott.ssa VALACCO Susanna